



A.S. 1460 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali

A.S.	1460
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	2
Date:	
trasmissione:	7 agosto 2019
assegnazione:	7 agosto 2019
Commissione competente:	2 ^a (Giustizia)
Sede:	Referente
Pareri previsti:	1 ^a (Aff. costituzionali), 5 ^a (Bilancio)

Contenuto

Il decreto-legge detta norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali **prorogando** la **durata** in carica dei **rispettivi componenti**.

Il decreto-legge consta di **due articoli**.

L'**articolo 1**, dispone, al **comma 1**, che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali **continuino** ad **esercitare** le proprie **funzioni**, **limitatamente** agli **atti di ordinaria amministrazione** e a quelli **indifferibili e urgenti**, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, **non oltre il 7 ottobre 2019** (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto- legge in conversione).

Si ricorda che gli attuali membri del Collegio sono stati eletti nelle rispettive sedute di Camera e Senato del 6 giugno 2012 e si sono insediati il 19 giugno 2012. La scadenza del Consiglio dell'Autorità era dunque prevista per il 19 giugno 2019. In conformità al **parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388** è stato consentito all'attuale collegio di operare in regime di *prorogatio* fino al 17 agosto 2019. Il regime di *prorogatio* infatti non può avere durata superiore a **sessanta giorni** dalla scadenza naturale del mandato del Collegio.

Il **Consiglio di Stato**, nel citato **parere n. 5388 del 2010**, ha precisato come la durata del periodo di *prorogatio* sia desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e come il termine di sessanta giorni ivi previsto **non sia ulteriormente prorogabile**.

Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa ed in vista della sua scadenza, si è ritenuto necessario introdurre nell'ordinamento un'**apposita disposizione di legge**, allo scopo di garantire la funzionalità del Garante per la protezione dei dati personali, per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio. È quindi intervenuto il decreto-legge in esame al fine – come si legge nella relazione illustrativa – "*di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni del Garante*".

I membri *in prorogatio* sono [Antonello Soro](#) (Presidente), [Augusta Iannini](#) (vice-presidente), [Giovanna Bianchi Clerici](#) (componente), [Licia Califano](#) (componente). In particolare la nomina di Antonello Soro e di Giovanna Bianchi Clerici è stata comunicata dalla Camera dei deputati al Garante per la protezione dei dati personali in data 6 giugno 2012; la nomina di Augusta Iannini e di Licia Califano è stata comunicata dal Senato della Repubblica al Garante per la protezione dei dati personali in data 8 giugno 2012.

L'**articolo 2** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Breve quadro normativo

Il **Garante per la protezione dei dati personali** è un'**autorità amministrativa indipendente** istituita dalla [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#) (c.d. legge sulla *privacy*), successivamente disciplinata dal [decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato da ultimo dal [decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#). Il Garante è anche l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del [Regolamento generale sulla protezione dei dati personali \(UE\) 2016/679](#).

I **compiti** del Garante sono definiti dal [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) (artt. 57 e 58) e dal [Codice in materia di protezione dei dati personali](#) (art. 154), come da ultimo modificato dal citato [decreto legislativo del 2018](#), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali.

In particolare il Garante si occupa di:

- controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
- collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
- esaminare reclami;
- (nel caso di trattamenti che violano le disposizioni del Regolamento) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento e ingiungere di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
- adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l'esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;
- partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
- predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla *privacy* da trasmettere al Parlamento e al Governo;
- partecipare alle attività dell'Unione europea ed internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri;
- curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
- tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale;
- coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

Il **Garante per la protezione dei dati personali è composto dal Collegio**, che ne costituisce il vertice, e **dall'Ufficio**, composto dal personale amministrativo a supporto delle attività del Garante stesso. Il Collegio dell'Autorità è composto da **quattro membri**, i quali durano in carica **sette anni** e non possono essere confermati. I componenti del Collegio - che eleggono nel loro ambito il Presidente e un vicepresidente - sono **eletti due dalla Camera** dei deputati e **due dal Senato** della Repubblica con voto limitato.

Quanto al **procedimento di nomina** dei membri del Collegio dell'Autorità, i componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una **procedura di selezione** il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

Per quanto riguarda le **incompatibilità**, per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti **non possono esercitare**, a pena di decadenza, **alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata**, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Per i componenti del collegio, per i dipendenti dell'ufficio e per il segretario generale è previsto, inoltre, **l'obbligo di astensione per due anni** (dalla cessazione dell'incarico o del servizio) **dalla trattazione di procedimenti** davanti al Garante e dalla presentazione, per conto altrui, di reclami, richieste di parere e interpellazioni.

E' imposto in capo ai componenti del Collegio **l'obbligo del segreto**, anche dopo la cessazione del mandato sulle informazioni riservate acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni.

Al Presidente spetta un'**indennità** di funzione pari alla retribuzione in godimento al **primo presidente della Corte di cassazione** e che agli altri componenti un'indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente (art. 153 del Codice della *privacy*).

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

Senato: Dossier n. 160

Camera: n. 189

16 settembre 2019

Senato Servizio Studi del Senato
Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

Studi1@senato.it - 066706-2451

 SR_Studi

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
gi0099